



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RAFFIOTTA	SILVIO GAETANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LA MANTIA	NICOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PATANE	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5418/2015
depositato il 05/06/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 458/2014 I.C.I. 2011
contro:

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CASA COMUNALE 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA

difeso da:

GRAVINA ALESSANDRO
VIA MORGIONI N 6 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA

proposto dal ricorrente:

SINATRA FELICE ANTONIO
VIA UMBERTO 93 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA CT

difeso da:

CONTE MARIA LUISA
VIALE DEL ROTOLO 42 SC F 95126 CATANIA CT

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 5418/2015

UDIENZA DEL

28/02/2020 ore 09:00

N°

1925/2020

PRONUNCIATA IL:

28/02/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04 MAR. 2020

Il Segretario

Tomarelli

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto depositato in data 5.6.2015 Sinatra Felice Antonio proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe a mezzo del quale il comune di San Gregorio di Catania aveva richiesto, per l'anno 2011, il pagamento della somma di euro 1091,00 a titolo di maggiore ICI dovuta per gli immobili di cui risultava proprietario.

A fondamento del proposto ricorso il Sinatra deduceva: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione da parte del funzionario comunale; 2) la nullità dell'atto impugnato, ex art.7 L.212/00, per difetto di motivazione; 3) l'illegittimità dell'accertamento in quanto le unità immobiliari indicate nell'accertamento costituivano pertinenze della propria abitazione principale per la quale beneficiava dell'esenzione dal pagamento dell'ICI.

Per le esposte ragioni il ricorrente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.

Il comune di San Gregorio di Catania si costituiva per invocare il rigetto del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza pubblica, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Procedendo all'esame dei motivi di ricorso come sopra elencati merita di essere respinto il primo in ossequio a quanto previsto dall'art.1, c.87, Legge 549/95 secondo cui "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati". Nella specie, quindi, trattandosi di atto proveniente dal sistema informatizzato, la mera indicazione del nominativo del funzionario responsabile appare assolutamente sufficiente ed esclude l'eccepita nullità.

Anche il secondo motivo di ricorso merita di essere respinto. Ed invero, l'avviso di accertamento in questione risulta assolutamente chiaro e completo nella parte motivata, come, del resto, dimostrato dalle puntuali difese in fatto ed in diritto articolate dal ricorrente. Si rammenta, in proposito, il principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. 12/5/03 n. 7231; 1/4/03 n. 4989; 12/11/98 n. 11420; 25/7/97 n. 6958; C.T.R. Napoli 12/1/04 n. 516) secondo cui l'avviso deve ritenersi correttamente motivato allorché, in forma estremamente contratta e semplificata, contenga l'indicazione dei criteri in base ai quali l'accertamento è stato compiuto, gli elementi all'uopo utilizzati (Cass. sez. unite n. 4853 del 3.6.87) e quindi consenta di contestare l'an ed il quantum debeatur (tra le altre Cass. SS.UU. 12141 del 21.12.1990; Cass. n. 1209 del 4.2.2000; n. 3226 del 28.3.1998; n. 6958 del 25.7.1997; n. 7759 del 22.8.1996 n. 14427 del 22.12.1993; n. 4749 del 24.7.1986; e Cass. Sez. trib. N. 2780 del 26.2.2001) e consenta al contribuente la possibilità di esercitare efficacemente il diritto di difesa senza che l'Amministrazione possa in seguito dedurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento (Cass. 10/1 /97 n. 414). Peraltro, la insufficiente motivazione di un avviso di accertamento non comporta mai la nullità dell'atto, non essendo una sanzione così grave prevista da alcuna norma, potendo, al più, avere come unica conseguenza l'onere da parte dell'Amministrazione di esplicitare ed integrare per quanto occorre il contenuto dell'atto impugnato ed "il requisito della motivazione dell'accertamento, oltre alle puntualizzazioni degli

estremi soggettivi ed oggettivi della posizioni dedotte, viene osservato anche se la sola indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa consenta di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostanza alle questioni positive " (Cass. n. 11700 del 21.11.2000).

Per quanto concerne, infine, l'ultimo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto di non essere tenuto al pagamento dell'ICI per le unità immobiliari indicate nell'atto impugnato poiché le stesse, seppure catastalmente separate, costituirebbero pertinenza della abitazione principale per la quale beneficia dell'esenzione dal tributo.

Il ragionamento non coglie nel segno e non può essere condiviso.

Innanzitutto, il ricorrente non ha fornito prova alcuna in ordine alla natura pertinenziale dei sub oggetto di accertamento.

Inoltre, le pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo ammesse al trattamento agevolato sono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione (v. articolo 13, comma 2, DL 201/2011). Nella specie, quindi, trattandosi di unità immobiliari iscritte nelle categorie A/2 e A/3 difetta il requisito in esame.

Infine, la legge prevede che per potere applicare anche all'unità pertinenziale la aliquota agevolata ICI prevista per l'abitazione principale, è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione presso il competente ufficio comunale. Nella fattispecie che occupa, siccome correttamente dedotto dal comune resistente, non risulta che il ricorrente abbia mai reso la predetta dichiarazione per potere beneficiare della aliquota agevolata anche per le unità immobiliari indicate nell'avviso di accertamento, asseritamente costituenti pertinenza dell'abitazione principale.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del comune resistente, liquidate in complessivi euro 300,00.

Così deciso in Catania in data 28.2.2020 nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.

IL GIUDICE REL./EST.



IL PRESIDENTE

